



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

Copia

PR n. /

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **102** Data: **27/09/2013**

**OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEI POTERI SOSTITUTIVI EX ART. 2, COMMA
9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -**

Il giorno 27/09/2013 alle ore 9:30, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i seguenti Assessori:

		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	S
VALLICELLI ANNA	Assessore	S
GIUNCHI ERMANO	Assessore	S
MARCHI PIERGIUSEPPE	Assessore	S
RUSSOMANNO MARIO	Assessore	S
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	N
TOTALE PRESENTI: 5		

Assume la presidenza il Sindaco Dr. **ZATTINI GIAN LUCA**

Assiste il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, ha completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L. n. 241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies che così recitano:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”

- ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012, le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 241/90, disciplinante le “conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della L. n. 69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

Evidenziato che il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia può nominare “un commissario” per la conclusione del procedimento (art. 1 comma 9/ter D.L. n. 5/2012), figura prevista dal codice del processo amministrativo;

Ritenuto opportuno procedere in merito, riconoscendo il ruolo di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della L. 241/90, introdotto con l'art. 1 del D.L. n. 5/2012 in precedenza riportato, al Segretario Comunale, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 97, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 58 dello Statuto comunale e dell'art. 12 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti:

- il titolo IV - "Organizzazione e personale" del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il titolo VI - "Uffici e Personale" dello Statuto comunale di questo Ente;

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 29 dicembre 2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", conosciuto anche come decreto " *Semplifica Italia*";

- la circolare del *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione* n. 4 del 10 maggio 2012;

Attesa la necessità di modificare il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, attraverso la previsione dell'art. 20 bis, che è del seguente tenore:

ART. 20 BIS

Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti, o con la nomina di un Commissario ad Acta.

Attesa altresì la necessità di modificare l'art. 19 "Atti" del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, attraverso l'abrogazione del comma 3, che disciplina i casi di inerzia e ritardo nell'adozione degli atti da parte dei Responsabili di Settore, posto che tali fattispecie sono ora diversamente regolati dalla legge,

attraverso l'attribuzione dei poteri sostitutivi a norma del nuovo art. 20 bis del Regolamento medesimo, neo introdotto;

Dato atto che, a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente deliberazione:

- il Responsabile funzione dirigenziale del Settore Personale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto altresì che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, per cui lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Per le ragioni espresse in premessa narrativa, che qui si intende richiamata e trascritta ed ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis, della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35, di individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il poteri sostitutivi in caso di inerzia e ritardo del Responsabile del Procedimento, nel Segretario Comunale.

2) Per i motivi ed ai fini sopra espressi, di modificare il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, mediante:

- l'introduzione dell'art. 20 bis che di seguito si riporta:

ART. 20 BIS

Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti, o con la nomina di un Commissario ad Acta.

- l'abrogazione del comma 3 dell'art. 19 "Atti".

3) Di dare atto che le nuove disposizioni introdotte all'art. 2 della legge 241/90 non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

4) Di dare atto che l'esercizio da parte del Segretario Comunale dei poteri sostitutivi ai sensi dell'innovato art. 2, commi 9 e seguenti, della Legge n. 241/1990, rientra nelle competenze apicali, già parte della retribuzione onnicomprensiva spettante allo stesso.

5) Al fine di dare corretta applicazione alle nuove norme sopra descritte, che rimettono ai privati interessati l'onere di sollecitare con propria richiesta l'esercizio del potere sostitutivo, di disporre che sia data adeguata informazione circa i contenuti della disposizione regolamentare introdotta con il presente provvedimento, il nominativo dell'affidatario dei poteri sostitutivi ed il suo indirizzo di posta elettronica mediante pubblicazione, con congrua evidenziazione, sul sito web istituzionale di questo Comune.

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con successiva separata votazione resa in forma palese, all'unanimità,

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^a comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 04/10/2013 e contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

La sujestesa deliberazione è:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo



Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)
